

**REGOLAMENTO**  
**COMUNALE**  
**DI POLIZIA MORTUARIA**

**Approvato con deliberazione del C.C. n. 2 del 26.03.2008**  
**Modificato con deliberazione del C.C. n. 2 del 26.02.2011**  
**Modificato con deliberazione del C.C. n.15 del 26.06.2013**

## INDICE

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### CAPO I - NORME PRELIMINARI

Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Competenze
Articolo 3	Responsabilità
Articolo 4	Servizi gratuiti e a pagamento
Articolo 5	Atti di disposizione del pubblico
Articolo 6	Dichiarazione di morte
Articolo 7	Denuncia della casa di morte
Articolo 8	Accertamenti necroscopici
Articolo 9	Referto dell'autorità giudiziaria
Articolo 10	Rinvenimento di parti del cadavere, resti mortali od ossa umane

#### CAPO II – DEPOSITI D'OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 11	Termini di osservazione
Articolo 12	Modalità di osservazione
Articolo 13	Depositi di osservazione e obitorio
Articolo 14	Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento
Articolo 15	Riscontro diagnostico
Articolo 16	Prelievi per trapianti terapeutici
Articolo 17	Autopsie e trattamenti conservativi

#### CAPO III – FERETRI

Articolo 18	Deposizione della salma del feretro
Articolo 19	Verifica e chiusura feretri
Articolo 20	Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

#### CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 21	Modalità del trasporto e percorso
Articolo 22	Trasporti gratuiti e a pagamento
Articolo 23	Norme generali per i trasporti
Articolo 24	Riti religiosi
Articolo 25	Trasferimento di salme senza funerale
Articolo 26	Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
Articolo 27	Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
Articolo 28	Trasporti all'estero o dall'estero
Articolo 29	Trasporto di ceneri e resti

### **TITOLO II – CIMITERI**

#### CAPO I - CIMITERI

Articolo 30	Cimitero Comunale
Articolo 31	Disposizioni generali - Vigilanza
Articolo 32	Reparti speciali nel cimitero
Articolo 33	Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
Articolo 34	Ricevimento della salma presso il cimitero – Camera mortuaria

## CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 35 Disposizioni generali
- Articolo 36 Piano regolatore cimiteriale

## CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 37 Inumazione
- Articolo 38 Fosse di mineralizzazione - cippi – monumenti – edicole funerarie
- Articolo 39 Tumulazione
- Articolo 40 Deposito provvisorio

## CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 41 Esumazioni ordinarie
- Articolo 42 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Articolo 43 Esumazione straordinaria
- Articolo 44 Estumulazioni
- Articolo 45 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Articolo 46 Raccolta delle ossa
- Articolo 47 Oggetti da recuperare
- Articolo 48 Disponibilità dei materiali

## CAPO V – CREMAZIONE

- Articolo 49 Servizio pubblico di cremazione
- Articolo 50 Crematorio
- Articolo 51 Modalità per rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Articolo 52 Termini per la cremazione
- Articolo 53 Urne cinerarie e dispersione delle ceneri
- Articolo 54 Verbale di cremazione e di consegna delle ceneri – Registro delle cremazioni

## CAPO VI – ASSISTENZA RELIGIOSA

- Articolo 55 Istituzione e disciplina del servizio

## CAPO VII – POLIZIA DEI CIMITERI

- Articolo 56 Orario
- Articolo 57 Disciplina dell'ingresso
- Articolo 58 Divieti speciali
- Articolo 59 Riti funebri
- Articolo 60 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni
- Articolo 61 Fiori e piante ornamentali
- Articolo 62 Materiali ornamentali

## TITOLO III – CONCESSIONI

### CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Articolo 63 Sepolture private
- Articolo 64 Durata delle concessioni
- Articolo 65 Modalità di concessione

Articolo 66 Uso delle sepolture private  
Articolo 67 Manutenzione  
Articolo 68 Costruzione dell'opera – Termini

#### CAPO II – DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 69 Divisione, subentri  
Articolo 70 Rinuncia alle concessioni

#### CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 71 Revoca  
Articolo 72 Decadenza  
Articolo 73 Provvedimenti conseguenti la decadenza  
Articolo 74 Estinzione

### **TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

#### CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 75 Accesso al cimitero  
Articolo 76 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri  
Articolo 77 Responsabilità  
Articolo 78 Recinzione aree – Materiali di scavo  
Articolo 79 Introduzione e deposito di materiali  
Articolo 80 Orario di lavoro  
Articolo 81 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti  
Articolo 82 Vigilanza  
Articolo 83 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

#### CAPO II – IMPRESE E POMPE FUNEBRI

Articolo 84 Funzioni - Licenza  
Articolo 85 Divieti

### **TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

#### CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 86 Mappa  
Articolo 87 Annotazioni in mappa  
Articolo 88 Registro delle operazioni cimiteriali  
Articolo 89 Scadenario delle concessioni

#### CAPO II – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 90 Efficacia delle disposizioni del Regolamento  
Articolo 91 Cautele  
Articolo 92 Sanzioni  
Articolo 93 Responsabile del servizio di polizia mortuaria  
Articolo 94 Concessioni pregresse  
Articolo 95 Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio  
Articolo 96 Norma finale di rinvio  
Articolo 97 Entrata in vigore

# **TITOLO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I**

#### **NORME PRELIMINARI**

##### **Articolo 1**

###### **Oggetto**

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/27/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di loro, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione dei sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connessi con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

##### **Articolo 2**

###### **Competenze**

- (I) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo a autorità sanitaria locale.
- (II) I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 31, 112, 113 e 114 del D.lgs. 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalle competenze ASL.
- (III) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'artt. 89, 90, 107, 108, 109 e 110 del d. Lgs. 267/2000.
- (IV) Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui all'artt. 31, 112, 113 e 114 del D. Lgs. 267/2000 le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

##### **Articolo 3**

###### **Responsabilità**

- (1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- (2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

##### **Articolo 4**

###### **Servizi gratuiti e a pagamento**

- (1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
- (2) tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
  - a) la visita necroscopica;
  - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
  - c) recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 17;
  - d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporre;

- e) l'inumazione in campo comune;
  - i) la deposizione delle ossa in ossario comune.
- (3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato "A" al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.
- (4) Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

## **Articolo 5**

### **Atti disposizione del pubblico**

- (1) Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 per il quale possa essere compilato cronologicamente dagli addetti a fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
- (2) Sono oltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) l'elenco dei campo soggetti ad esumazione ordinaria del corso dell'anno;
  - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
  - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
  - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

## **Articolo 6**

### **Dichiarazione di morte**

1. La morte di persona, sul territorio del comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all'ufficio di stato civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti.
4. La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'ufficio di stato civile incaricato.
5. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o dal delegato della rispettiva Amministrazione.

## **Articolo 7**

### **Denuncia della causa di morte**

1. Il medico curante deve fare al più presto e non oltre le ventiquattro ore dal decesso, la denuncia al sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della sanità d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Unità sanitaria locale.
2. Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.
3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.
4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto dagli articoli 39 e 45 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.
5. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere l'indicazione di cui all'art. 100 del DPR febbraio 1964, n. 185.
6. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il competente servizio della USL dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.
7. Presso l'Unità sanitaria locale viene tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

## **Articolo 8**

### **Accertamenti necroscopici**

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di quindici ore dal decesso e comunque non dopo le trenta ore, salvi i minori termini di cui al successivo articolo 11. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità e all'igiene pubblica.
2. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato.
3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente Unità sanitaria locale.
4. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal direttore sanitario o da suo delegato; al sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.
5. Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri il sindaco, udito il competente servizio della ASL, può autorizzare il direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetti, compilati rispettivamente dal medico curante e dal direttore sanitario.

## **Articolo 9**

### **Referto all'autorità giudiziaria**

1. Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del codice penale e 334 del codice di procedura penale.
2. In tali casi a questa autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.
3. Parimenti il sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

## **Articolo 10**

### **Rinvenimento di pari di cadavere, resti mortali o ossa umane**

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il sindaco tramite il dirigente dei servizi cimiteriali che, a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda sanitaria locale. Inoltre l'Azienda sanitaria locale deve provvedere per l'esame di quanto rivenuto da parte del medico necroscopo segnalando i risultati alla autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

## **CAPO II**

### **DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

## **Articolo 11**

### **Termini di osservazione**

1. Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici (Il **tanatoscopio** è uno strumento che viene utilizzato in medicina legale, consistente in un termometro in grado di rilevare, in base alla temperatura corporea, il tempo trascorso dalla morte), secondo quanto previsto dall'articolo 8 del DPR 285/1990 e dal decreto del Ministero della sanità 22 giugno 1994, n. 582; nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione; ed infine, quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al sindaco da parte del competente servizio della USL.
3. È invece da protrarre fino a quarantotto nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

## **Articolo 12**

### **Modalità di osservazione**

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetto, se in locali di osservazione di cui all'articolo 13, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.
2. Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, né essere vestito, né collocato nel feretro prima della visita necroscopica.
3. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, il competente servizio della ASL prescrive le speciali misure cautelative.

## **Articolo 13**

### **Depositi di osservazione e obitorio**

1. Il comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme di cui all'articolo 4, comma 2 lettera c) o, infine, dall'autorità giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione, ove si creino condizioni di compresenza si cadaveri, in separato locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente servizio dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'articolo 100 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposita strumentazione o con la presenza di personale con tale funzione.

## **Articolo 14**

### **Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento**

1. Salvo il nulla osta di cui all'articolo 20, la chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile di polizia mortuaria.
2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.
3. I prodotti abortivi, i feti e i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'articolo 7 del DPR 285/1990, sono trasportati e seppelliti nel cimitero previo permesso dell'Unità sanitaria locale con le modalità indicate nel precitato articolo. Il trasporto è fatto come gli artt. 27, 28 e 29 che seguono.
4. Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

## **Articolo 15**

### **Riscontro diagnostico**

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'articolo 37 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli articoli 37, 38 e 39 dello stesso DPR.
2. I risultati devono essere comunicati al sindaco e da quest'ultimo al competente del servizio della ASL per l'eventuale rettifica della scheda di morte.
3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.
4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.



**Articolo 16**  
**Prelievi per trapianti terapeutici**

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644, modificata dalla legge 13 luglio 1990, n. 198, e relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 16 giugno 1977, n. 409.

**Articolo 17**  
**Autopsie e trattamenti conservativi**

1. Presso il cimitero è istituita una sala di autopsia, avente le caratteristiche di cui all'articolo 66 DPR 285/1990, per l'esecuzione delle autopsie ordinate dall'autorità giudiziaria e per gli accertamenti disposti dall'autorità sanitaria relativi a salme di persone decedute, nell'ambito del territorio comunale, in strutture sanitarie prive di sala di autopsia o al di fuori di strutture sanitarie.
2. Il medico curante ed il medico necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo, di cui all'articolo 32 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 è eseguito da personale tecnico del competente servizio dell'ASL, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

**CAPO III**  
**FERETRI**

**Articolo 18**  
**Deposizione della salma nel feretro**

- (1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 20.
- (2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
- (3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
- (4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- (5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

**Articolo 19**  
**Verifica e chiusura feretri**

- (1) La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale indicato.
- (2) Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica ASL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 20. per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.
- (3) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

**Articolo 20**  
**Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

- (1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
  - a) per inumazione:
    - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, lance, ecc.);
    - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm 2 e superiore a cm 3;
    - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del DPR 10/9/1990 n. 285;

- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 68, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
  - b) per tumulazione:
    - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del DPR 10/9/1990 n. 285;
  - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
    - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del DPR 10/9/1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
  - d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km:
    - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a nonna dell'art. 30, punto 5, del DPR 10/9/1990 n. 285;
  - e) cremazione:
    - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
    - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;
    - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
- (2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
  - (3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660.
  - (4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
  - (5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del DPR 10/9/1990 n. 285.
  - (6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
  - (7) È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

## **CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI**

### **Articolo 21 Modalità del trasporto e percorso**

- (1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Responsabile del Servizio.
- (2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
- (3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio.
- (4) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare e interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

- (5) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
- (6) Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica dell'ASL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Responsabile del Servizio e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.
- (7) Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10/9/1990 n. 285, previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19/2 del citato DPR 10/9/1990 n. 285.

## **Articolo 22**

### **Trasporti gratuiti e a pagamento**

- (1) I trasporti funebri sono esclusivamente carico dei congiunti, salvo casi di particolare indigenza.

## **Articolo 23**

### **Norme generali per i trasporti**

- (1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 20; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del DPR 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
- (2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
- (3) Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 31 deve restare in consegna al vettore.
- (4) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

## **Articolo 24**

### **Riti religiosi**

- (1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

## **Articolo 25**

### **Trasferimento di salme senza funerale**

- (1) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
- (2) Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Responsabile del Servizio, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.
- (3) Nelle stesse circostanze, il Responsabile del Servizio, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
- (4) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma.
- (5) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc...ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

**Articolo 26**  
**Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività**

- (1) Nel caso di Morti per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò dia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- (2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere dia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 13 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
- (3) È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizione dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia ce ha causato la morte.
- (4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

**Articolo 27**  
**Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

- (1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio con decreto a seguito di domanda degli interessati.
- (2) La domanda deve essere corredata all'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
- (3) Al decreto è successivamente allegato il Nulla Osta del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 19.
- (4) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Responsabile del Servizio del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
- (5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 20, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
- (6) Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Responsabile del servizio osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del DPR 285/90.
- (7) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Responsabile del Servizio del Comune ove è avvenuto il decesso.

**Articolo 28**  
**Trasporti all'estero o dall'estero**

- (1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di lui all'art. 27 del DPR 285/90; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizione di cui all'art. 26 del Regolamento precitato.

**Articolo 29**  
**Trasporto di ceneri e resti**

- (1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.
- (2) Se il trasporto è da o per Stato estero, al Responsabile del servizio si sostituisce l'Autorità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del DPR 285/90.
- (3) Le misure precauzionali igieniche stabilite pr il trasporto di salme, non di applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
- (4) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

(5) le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 52.

## **TITOLO II CIMITERI**

### **CAPO I CIMITERI**

#### **Articolo 30 Cimiteri Comunali**

Ai sensi dell'art.337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n.1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero comunale localizzato in Via Cadorna.

#### **Articolo 31 Disposizioni generali – Vigilanza**

- (1) È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del DPR 10/9/1990 n. 285.
- (2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Responsabile del Servizio.
- (3) Per la manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31-112-113 e 114 del D.Lgs. 267/2000.
- (4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione delle salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
- (5) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 dei DPR 10/9/1990 n. 285.
- (6) Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Responsabile del Servizio i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### **Articolo 32 Reparti speciali nel cimitero**

- (1) All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ad alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
- (2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

#### **Articolo 33 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

- (1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
- (2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
- (3) Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art, 39, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

**Articolo 34**  
**Ricevimento della salma presso il cimitero – Camera mortuaria**

1. La direzione del cimitero riceve i feretri, le cassette contenenti i resti mortali e le urne cinerarie, verifica che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dei documenti prescritti dalla legge e dal presente regolamento, prendendo nota della data e dell'ora di arrivo.
2. Le cassette devono essere accompagnate da una dichiarazione della struttura sanitaria di provenienza relativa al contenuto delle cassette.
3. Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi, in tutto o in parte, di regolare documentazione, si provvede al deposito presso la camera mortuaria del cimitero, dandone notizia agli organi competenti.
4. Nella camera mortuaria del cimitero, che deve avere le caratteristiche previste dall'art. 65 del DPR 285/1990, possono anche sostare i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, o in attesa della cremazione o della sepoltura.

**CAPO II**  
**DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

**Articolo 35**  
**Disposizioni generali**

- (1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- (2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR 10/9/1990 n. 285.
- (3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR 10/9/1990 n. 285.
- (4) Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc..), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del DPR 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 35.

**Articolo 36**  
**Piano regolatore cimiteriale**

- (1) Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
- (2) Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ASL. Si applica l'art. 139 del D. Lgs. 267/2000.
- (3) Nella elaborazione del piano il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto:
  - a) dell'andamento medico della mortalità sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
  - b) dalla valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre;
  - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
  - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
  - i) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
- (4) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
  - a) campi di inumazione comune;
  - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private (opzionale);
  - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;

- d) tumulazioni individuali (loculi);
  - e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale-opzionale);
  - f) cellette ossario;
  - g) nicchie cinerarie;
  - h) ossario comune;
  - i) cinerario comune;
- (5) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare dalla planimetria di cui all'art. 54 del DPR 10/9/1990, n. 285.
- (6) Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni della tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

### **CAPO III INUMAZIONI E TUMULAZIONI**

#### **Articolo 37 Inumazione**

Le sepolture per inumazione se distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
- b) Sono private le sepolture per le inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

#### **Articolo 38 Fosse di mineralizzazione - cippi – monumenti – edicole funerarie**

- (1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Trascorsi cinque anni dall'inumazione per mineralizzazione, i resti mortali del defunto, previo avviso ai familiari, verranno deposti nella fossa comune o, su richiesta dei familiari, in un ossario a pagamento.
- (2) Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- (3) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a 80 cm dal piano di campagna, (misure massime 1,60x0,80x0,80).
- (4) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- (5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.
- (6) Su ogni giardinetto ed ogni tomba prefabbricata sarà posto un monumento il tutto previa autorizzazione (atta ad una verifica dimensionale) rilasciata dal responsabile dell'ufficio Tecnico.
- (7) Le edicole funerarie saranno caratterizzate dalle seguenti dimensioni massime:
  - superficie coperta mq 16.00
  - lunghezza ml 4.00
  - larghezza ml 4.00
  - altezza all'intradosso dell'eventuale sporto di gronda o dalla struttura di copertura, ml. 4.30. le dimensioni suddette dovranno essere rispettate a prescindere dalla superficie dell'area ceduta in concessione.

### **Articolo 39**

#### **Tumulazione**

- (1) Sono a tumulazione le sepolture de feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
- (2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
- (3) A far tempo dalla esclusività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, salve esigenze particolari. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10/9/1990 n. 285.
- (4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 10/9/1990 n. 285.

### **Articolo 40**

#### **Deposito provvisorio**

- (1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo.
- (2) La concessione provvisoria è ammessa esclusivamente nei seguenti casi:
  - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un'edicola funeraria, fino alla sua agibilità;
  - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- (3) La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a 12 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
- (4) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
- (5) È consentita, con modalità analoghe. La tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

## **CAPO IV**

### **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### **Articolo 41**

##### **Esumazioni ordinarie**

- (1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è parti a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Responsabile del Servizio.
- (2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma e preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo giugno, luglio e agosto.
- (3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con propria ordinanza.
- (4) È compito del necroforo comunale stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

#### **Articolo 42**

##### **Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

- (1) È compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.



- (2) Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria, il quale disporrà anche per la stesura del calendario di programmazione.
- (3) L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

### **Articolo 43** **Esumazione straordinaria**

- (1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
- (2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del DPR 10/9/1990 n. 285.
- (3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
- (4) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- (5) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato a dell'incaricato del servizio di custodia.

### **Articolo 44** **Estumulazioni**

- (1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- (2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
- (3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a) A richiesta dei familiari laddove la permanenza nel feretro e nel tumulo sia inferiore ai 20 anni;
  - b) Su ordine dell'Autorità giudiziaria.
- (4) Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
- (5) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
- (6) I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 46 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in fossa comune.
- (7) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è quello previsto dall'art.38 comma 1. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione, in quanto definitivamente completato ogni possibile trasformazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario.
- (8) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'Ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.
- (9) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con propria ordinanza.

### **Articolo 45** **Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

- (1) Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
- (2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

- (3) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie ed eventuali spostamenti di salme (da loculo a loculo o da loculo ad ossario o da loculo a tomba interrata) non previsti negli elenchi di cui all'art.42 ed effettuati in occasione di esumazioni ed estumulazioni ordinarie a richiesta dei familiari, sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del RD 23/12/1865 n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

#### **Articolo 46** **Raccolta delle ossa**

- (1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

#### **Articolo 47** **Oggetti da recuperare**

- (1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono dare avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- (2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclami e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.
- (3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### **Articolo 48** **Disponibilità dei materiali**

- (1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
- (2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- (3) Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti o affini entro il 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- (4) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
- (5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
- (6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## **CAPO V CREMAZIONE**

### **Articolo 49 Servizio pubblico di cremazione**

1. La cremazione è servizio pubblico essenziale, rientrando nelle competenze comunali, nel rispetto dei principi e delle modalità di cui alla L. 30 marzo 2001 n. 130 (disposizioni in materia di cremazione e di persone delle ceneri).
2. La cremazione è servizio pubblico gratuito solo nel caso di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, mentre è a pagamento per tutti gli altri casi.
3. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall'art. 3, comma 1, lettera C), della legge 130/2001 o nel cinerario comune che è eseguita dal coniuge o da altro familiare o dal personale a tal fine autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario o, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.
4. La Regione autorizza, in caso di cremazione, l'uso di feretri di legno dolce non verniciato al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.
5. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.
6. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nella fase di trasporto delle ceneri.
7. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture l'ufficiale di stato civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso.

### **Articolo 50 Crematorio**

Il Comune di Credaro non dispone di un impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

### **Articolo 51 Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, come modificato dall'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n.130, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, dietro presentazione di uno dei seguenti documenti:
  - a) estratto della disposizione testamentaria dalla quale risulti la volontà del defunto di essere cremato;
  - b) dichiarazione del coniuge del defunto da cui risulti la volontà di far cremare la salma; in mancanza del coniuge, la dichiarazione di volontà è espressa dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi; la dichiarazione deve essere fatta in forma scritta e la sottoscrizione deve essere autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  - c) dichiarazione di volontà di essere cremato, in carta libera scritta e datata, sottoscritta di proprio pugno dall'iscritto ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati; qualora il dichiarante non sia in grado di scrivere o di sottoscrivere la dichiarazione è sottoscritta da due testimoni fidejacenti; in ogni caso la dichiarazione deve essere convalidata dal legale rappresentante dell'associazione.

2. In ogni caso deve essere anche prodotto un certificato, in carta libera, del medico curante o del medico necroscopo, con firma autenticata dal competente servizio della ASL, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
3. Nel caso di morte improvvisa o sospetta occorre invece la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
4. È consentita anche la cremazione di minori di età o di persone interdette quando chi esercita la potestà dei genitori o la tutela dichiara, nelle forme previste dalla precedente lettera B), di voler far cremare la salma.

## **Articolo 52**

### **Termini per la cremazione**

1. La cremazione non può avere inizio prima che siano decorsi i termini dell'articolo 11.
2. Di regola la cremazione deve essere compiuta entro 48 ore dal decesso nel periodo dal 1 maggio al 31 ottobre, ed entro 72 ore nel periodo dal 1 novembre al 30 aprile.
3. In ogni caso qualora entro i termini di cui al comma 2 non sia stata rilasciata l'autorizzazione alla cremazione, la salma deve essere tumulata nei loculi provvisori, salvo successiva estumulazione al momento della attuanda cremazione.

## **Articolo 53**

### **Urne cinerarie e dispersione delle ceneri**

1. Compiuta la cremazione le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia cineraria o, in caso di indisponibilità di nicchie cinerarie, in ossari, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o per la dispersione delle ceneri nel cinerario comune.
4. Le urne cinerarie possono essere accolte nelle nicchie cinerarie presso il cimitero o in altre nicchie realizzate da associazioni per la cremazione di cui l'art. 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, riconosciuta a termine del codice civile, costruite in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purchè sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Dette nicchie devono avere dimensioni che non possono essere inferiori alle seguenti misure: altezza m 0.30, larghezza m 0.30 e lunghezza m 0.50; a detto ingombro va aggiunto lo spessore della lastra di marmo di chiusura. Il Comune esercita gli opportuni controlli sulle tariffe di subconcessione delle nicchie cinerarie
5. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:
  - Presentazione di una dichiarazione del familiare (lett. e comma 1 dell'art.3 della legge n.130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in forma olografa, o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt.74, 75, 76 e 77 del Codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi;
6. Nella dichiarazione, conforme al modello regionale, dovranno essere indicati:
  - generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
  - luogo di conservazione;
  - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
  - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in Cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
7. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione dell'urna nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria;
8. Le ceneri derivanti da cremazione possono essere disperse in aree a ciò appositamente destinate all'interno del Cimitero. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria;
9. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art.3 lett. c) e lett. d) della legge n.130/2001;

10. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento;
11. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario/ossario comune (fossa).
12. La dispersione delle ceneri può avvenire anche in natura, ovvero in aree private nel rispetto delle regole e con le modalità indicate all'art.3 della legge 30 marzo 2001, n.130

#### **Articolo 54**

#### **Verbale di cremazione e di consegna delle ceneri – Registro delle cremazioni**

1. Tutte le operazioni di cremazione compresa la consegna dell'urna agli aventi diritto, devono risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile del servizio, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile. Quando il servizio della cremazione è affidato in concessione, una quarta copia del verbale deve essere consegnata al concessionario.
2. Se l'urna resta presso il cimitero, il secondo verbale è conservato dall'ufficio competente.

### **CAPO VI**

#### **ASSISTENZA RELIGIOSA**

#### **Articolo 55**

#### **Istituzione e disciplina del servizio**

1. Presso il cimitero è assicurato il servizio di assistenza religiosa.
2. L'opera di assistenza è prestata dai ministri del culto lungo il periodo di apertura al pubblico del cimitero e in particolare durante le operazioni di accompagnamento del feretro alla sepoltura.

### **CAPO VII**

#### **POLIZIA DEI CIMITERI**

#### **Articolo 56**

#### **Orario**

- (1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Responsabile di Servizio.
- (2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- (3) La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
- (4) L'uscita dei visitatori deve avvenire almeno 15 minuti prima dell'orario stabilito per la chiusura.

#### **Articolo 57**

#### **Disciplina dell'ingresso**

- (1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
- (2) È vietato l'ingresso:
  - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
  - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni [6] quando non siano accompagnati da adulti.

## **Articolo 58**

### **Divieti speciali**

- (1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdotte oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori [in specie con l'offerta di servizi, di oggetti], distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
  - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati.
  - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
  - o) qualsiasi attività commerciale.
- (2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
- (3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

## **Articolo 59**

### **Riti funebri**

- (1) All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- (2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

## **Articolo 60**

### **Epigrafi, monumeti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni**

- (1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure non possono essere superiori a cm 80 in h cm 80 in larghezza e cm 160 in lunghezza. Nei campi comuni è tassativamente vietato posizionare doppie copritombe, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del responsabile del Servizio che fissi i criteri generali.
- (2) Ogni epigrafe deve essere approvata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi
- (3) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse, previa autorizzazione del responsabile del servizio, citazioni in altre lingue, purchè il testo presentato contenga la tradizione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di pluringuismo.
- (4) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere autorizzate.
- (5) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero
- (6) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattolo di recupero.
- (7) Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

**Articolo 61**  
**Fiori e piante ornamentali**

- (1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
- (2) In tutti i campi, avrà luogo, nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
- (3) Nei vialetti e sui marciapiedi prospicienti i loculi non potranno essere posizionati vasi di fiori e piante ornamentali ingombranti il passaggio, o creanti situazione di disagio e/o pericolo
- (4) Le porzioni di area poste tra i monumenti dei giardinetti e le cordonature delimitanti i viali dovranno essere mantenute esclusivamente a prato.

**Articolo 62**  
**Materiali ornamentali**

- (1) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- (2) Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- (3) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblica all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
- (4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti dall'articolo 48, in quanto compatibili.

**TITOLO III**  
**CONCESSIONI**

**CAPO I**  
**TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

**Articolo 63**  
**Sepulture private**

- (1) Per le sepulture private è concesso esclusivamente, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 35, l'uso di aree e di manufatti dal Comune.
- (2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
- (3) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
- (4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
  - a) sepulture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
  - b) sepulture per famiglie e collettività (biloculi, tombe a più posti, cappelle, edicole, ecc.).
- (5) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
- (6) Alle sepulture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n.285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
- (7) La concessione, regolata da schema di contratto – tipo, è stipulata dal Responsabile del Settore competente, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

- (8) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- (9) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizione della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
  - la durata;
  - la/e personale o i concessionari/ie;
  - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro, gentilizio o familiare);
  - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

#### **Articolo 64** **Durata delle concessioni.**

- (1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (2) La durata è fissata:
- a) in [99] anni per le aree destinate alle edicole funerarie;
  - b) in [20] anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
  - c) in [20] anni per i loculi e giardinetti.
  - d) In (20) anni per le tombe prefabbricate, blocco di 2 tombe.
  - e) In (20) anni per le tombe prefabbricate, blocco di 3 tombe.
  - f) In (20) anni per le tombe prefabbricate blocco di 4 tombe (2+2)
  - g) In (10) anni per le inumazioni in campo comune
- (3) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune.

#### **Articolo 65** **Modalità di concessione**

- (1) La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 63, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.
- (2) L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, dall'alto verso il basso, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
- (3) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- (4) La concessione può essere effettuata, in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai [65] anni, per se ed il coniuge, destinando, ad esso, due loculi posti vicini o due giardinetti, da concedersi alla morte di uno dei due ma che in nessun caso potranno essere accorpate e coperte da un'unica lastra di marmo, sia in verticale che in orizzontale. Per quanto attiene, invece, l'accorpamento di loculi effettuato prima dell'approvazione del presente regolamento, si dispone il ripristino, alla scadenza della concessione non più rinnovabile, sia delle lastre di marmo sia della fascia divisoria posta tra i loculi. Il richiedente può prenotare il loculo adiacente per il coniuge. La decorrenza degli anni previsti dalla concessione avrà inizio il giorno della tumulazione.
- (5) I loculi che si rendessero liberi e purchè rispondenti alle normative vigenti, potranno, su richiesta dell'avente diritto ed in presenza del defunto, essere assegnati a prescindere dall'ordine stabilito al punto n.2.
- (6) Nelle nuove tumulazioni dei feretri è consentito, su richiesta del concessionario, che i resti mortali provenienti dalle esumazioni, dalle cremazioni e dagli ossari siano posizionati, in idonea cassetta di zinco o urna cineraria, all'interno del loculo di un proprio caro previo pagamento della relativa tariffa.
- (7) Su richiesta del concessionario è consentita l'apertura anticipata del loculo o della tomba, prima di 30 anni, per collocarvi i resti mortali dei propri cari provenienti dalla esumazione, dalla cremazione e dagli ossari. I resti dovranno essere depositi in idonee cassette di zinco e urne cinerarie. L'apertura del loculo o della tomba



non potrà in ogni modo avvenire prima di un anno dalla tumulazione e non prima di due anni dalla morte qualora la persona sia morta di malattia contagiosa. L'apertura e la chiusura del loculo o della tomba, a cura e spese del concessionario, dovranno avvenire alla presenza del personale incaricato dal Comune, previo pagamento della tariffa vigente; le operazioni, per ragioni igieniche, non potranno essere effettuate nel periodo dal 01.05 al 30.09.

- (8) La concessione di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
- (9) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

### **Articolo 66** **Uso delle sepolture private**

- (1) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- (2) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

### **Articolo 67** **Manutenzione**

- (1) La manutenzione delle sepolture private e delle tombe in genere spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

### **Articolo 68** **Costruzione dell'opera – Termini**

- (1) Le concessioni in uso di aree per la costruzione di sepolture impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
- (2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
- (3) Per motivi da valutare dal responsabile del Servizio, può essere concessa, ai termini prefùdetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.
- (4) La posa del monumento tombale deve essere previamente autorizzata dall'Ufficio Tecnico comunale, presentando domanda completa di dati anagrafici del richiedente/concessionario, ed elaborato grafico con indicazione di misure e materiali costituenti il monumento.
- (5) Le misure del monumento funebre devono essere:
  - per le tombe doppie mt. 0,70 x 1,60 di lunghezza, altezza massima mt. 0,80;
  - per le tombe quadruple mt. 1,40 x 1,60 di lunghezza, altezza massima mt. 0,80.

## **CAPO II** **DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

### **Articolo 69** **Divisione, Subentri**

- (1) Uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. Tale richiesta è recepita e registrata dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando servizi informatici. La rinuncia non costituisce atto di disponibilità della concessione ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- (2) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12

mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritti e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

- (3) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone, che assumono la qualità dei concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
- (4) Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune, previa comunicazione scritta ad uno dei discendenti almeno 6 mesi prima, provvede alla dichiarazione di decadenza.
- (5) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o istituti per curare la manutenzione della sepoltura.
- (6) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, l'organo competente provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

## **Articolo 70**

### **Rinuncia alla concessione**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di tutti i manufatti. In tal caso il concessionario o agli eventi titolo alla concessione perderanno tutti i diritti sulla concessione stessa senza possibilità di alcun rimborso.
2. La concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata semprechè non debba procedersi alla dichiarazione di decadenza.
3. La domanda di esumazione od estumulazione di salma, resti mortali o ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in altro cimitero, in campo comune o in altra sepoltura individuale soggetta a concessione amministrativa importa rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.
4. Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione della salma, dei resti mortali o delle ceneri in altra sepoltura individuale in concessione all'interno del cimitero deve procedersi al rilascio di una nuova concessione, con stipulazione di un nuovo contratto e versamento del canone dovuto.
5. La rinuncia non consente permuta o scambi di sepolture, salva la stipulazione per iscritto di accordi transattivi a definizione di controversie pendenti, secondo quanto prevede il regolamento comunale dei contratti in materia di transazioni.
6. La rinuncia parziale o condizionata o a termine non ha alcun effetto.
7. Per la rinuncia alla concessione non è dovuto alcun rimborso.

## **CAPO III**

### **REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

#### **Articolo 71**

##### **Revoca**

- (1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografia del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- (2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal responsabile del Servizio, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
- (3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **Articolo 72**

##### **Decadenza**

- (1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
  - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 66, penultimo comma;
  - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 68, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati.;
  - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 67; quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- (2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- (3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
- (4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

#### **Articolo 73**

##### **Provvedimenti conseguenti la decadenza**

- (1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comunale, ossario comune, cinerario Comune.
- (2) Dopodichè il responsabile del Servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### **Articolo 74**

##### **Estinzione**

- (1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 62, ovvero la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285

- (2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- (3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## **TITOLO IV**

### **LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

### **IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

#### **CAPO I**

#### **IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

##### **Articolo 75**

##### **Accesso al cimitero**

- (1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- (2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
- (3) L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
- (4) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio di polizia mortuaria.
- (5) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- (6) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alla prescrizione di cui all'art. 81.

##### **Articolo 76**

##### **Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

- (1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile del Servizio, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
- (2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- (3) Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.
- (4) Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
- (5) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- (6) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- (7) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso dal responsabile del Servizio di polizia mortuaria.
- (8) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- (9) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

- (10) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile del Servizio di polizia mortuaria.
- (11) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

#### **Articolo 77**

##### **Responsabilità**

- (1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

#### **Articolo 78**

##### **Recinzione aree – Materiali di scavo**

- (1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- (2) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile del Servizio di polizia mortuaria.
- (3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### **Articolo 79**

##### **Introduzione e deposito di materiali**

- (1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del Servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- (2) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- (3) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- (4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

#### **Articolo 80**

##### **Orario di lavoro**

- (1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del Servizio di polizia mortuaria.
- (2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da comunicare e concordare con il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria.

#### **Articolo 81**

##### **Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

- (1) Il Responsabile del Servizio in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
- (2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

#### **Articolo 80**

##### **Vigilanza**

- (1) Il Responsabile del servizio competente vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni ai fini dell'adozione da parte del Responsabile del Servizio dei provvedimenti previsti dalla legge.

**Articolo 83**  
**Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

- (1) Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
- (2) Altresì il personale del cimitero è tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- (3) Al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
- (4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
- (5) Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

**CAPO II**  
**IMPRESE POMPE FUNEBRI**

**Articolo 84**  
**Funzioni – Licenza**

- (1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
  - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
  - fornire feretri e gli accessori relativi;
  - occuparsi della salma;
  - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
- (2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n.773/1931, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di auto funebri, rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. n.285/1990.

**Articolo 85**  
**Divieti**

- (1) È fatto divieto alle imprese:
  - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
  - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
  - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorati o per altro motivo privato;
  - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## **TITOLO V DISPOSIZIONE VARIE E FINALI**

### **CAPO I DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Articolo 86 Mappa**

- (1) Presso l'ufficio comunale è tenuta una mappa delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
- (2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
- (3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### **Articolo 87 Annotazioni in mappa**

- (1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- (2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto o dei defunti;
  - b) data di morte.

#### **Articolo 88 Registro delle operazioni cimiteriali**

- (1) Il personale addetto è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n.285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.
- (2) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

#### **Articolo 89 Scadenziario delle concessioni**

- (1) Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- (2) Il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

## **CAPO II NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 90 Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

- (1) Le disposizioni del presente regolamento diverranno esecutive dopo tre mesi dall'approvazione della delibera di Consiglio Comunale.

- (2) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costitutivi anteriormente alla sua entrata in vigore.
- (3) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
- (4) Il provvedimento del responsabile del Servizio con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
- (5) Gli adempimenti relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- (6) Quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di Polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

### **Articolo 91 Cautele**

- (1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc..) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchi, ecc..) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc.., s'intende agisca in nome e per il conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- (2) In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
- (3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

### **Art. 92 Sanzioni**

- (1) Per le violazioni al presente Regolamento si applica l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e, per quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 10 bis della L.R. n. 22/2004 introdotte dalla L.R. n.6/2005.

### **Articolo 93 Responsabile del servizio di polizia mortuaria**

- (1) Ai sensi degli artt. 89, 90, 107, 108, 109, 110 del D.Lgs. 267/2000, spetta al Responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

### **Articolo 94 Concessioni pregresse**

- (1) Salvo quanto previsto dall'art. 94 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

### **Articolo 95 Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio**

- (1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemorabile", quale presunzione "Juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.



**Art. 96**  
**Norma finale di rinvio**

(1) Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, alla Legge 30 marzo 2001 n.130, alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24, al D.P.R. 11 luglio 2003 n.254, alla legge regionale Lombardia n.22/2003 ed al regolamento regionale Lombardia n. 6/2004.

**Art. 97**  
**Entrata in vigore**

(1) Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui la deliberazione del consiglio comunale è stata approvata.

## SCHEMA DI TARIFFARIO

### ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

## SCHEMA DI TARIFFARIO

### ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA CONCESSIONE O RINNOVO

#### ALLEGATO A

- 1 – CONCESSIONE O RINNOVO TOMBE PREFABBRICATE (BLOCCO 2 TOMBE)  
- € 3.500,00 per anni 20 rinnovabili di altri 20 anni
- 2 – CONCESSIONE O RINNOVO TOMBE PREFABBRICATE (BLOCCO 3 TOMBE)  
- € 5.000,00 per anni 20 rinnovabili di altri 20 anni
- 3- CONCESSIONE O RINNOVO TOMBE PREFABBRICATE (BLOCCO 4 TOMBE)  
- € 7.000,00 per anni 20 rinnovabili di altri 20 anni
- 4 – CONCESSIONE O RINNOVO DI LOCULI  
- € 1.000,00 cadauno per anni 20 rinnovabili di altri 20 anni
- 5– CONCESSIONE O RINNOVO DI OSSARI  
- € 300,00 per anni 20 cadauno rinnovabili di altri 10 anni
- 6 – CONCESSIONE O RINNOVO GIARDINETTI  
- € 1.000,00 per ogni posto di sepoltura per anni 20 rinnovabili di altri 20 anni
- 7 – CONCESSIONE TERRENO PER EDICOLE FUNERARIE  
- € 1.300,00 al mq. per 99 anni rinnovabili
- 8 – DIRITTI DI TUMULAZIONE DOVUTI PER OGNI SALMA €40,00

#### TARIFFE PER SERVIZI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Esumazione ordinaria	servizio gratuito
Esumazione straordinaria da campo comune ed estumulazione straordinaria da tomba	€ 200,00
Estumulazione ordinaria e straordinaria da loculo	€ 130,00
Estumulazione ordinaria e straordinaria da ossario	€ 60,00
Estumulazione ordinaria e straordinaria da loculo con spostamento in altro loculo/tomba/campo comune	€ 270,00
Inserimento in loculo/ossario/tomba di salma o resti umani	€ 130,00